# CAMERA DEI DEPUTATI N. 923

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato LATRONICO**

Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante ordinamento della polizia municipale

*Presentata il 13 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A più di otto anni dall'emanazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, che ha, per certi versi, « rivoluzionato » l'assetto della polizia municipale, si rende necessaria una rivisitazione della legge stessa allo scopo di adeguarla alle nuove esigenze che hanno determinato diverse problematiche inerenti a tale importante settore di attività.

In particolare l'entrata in vigore del *decreto di privatizzazione* integrale, nonostante il parere estremamente circostanziato del Consiglio di Stato del 31 agosto 1992, ha determinato un assetto ibrido della categoria della polizia municipale il quale non ha tenuto conto delle complesse e particolari funzioni svolte dagli addetti ai Corpi e servizi, funzioni che non divergono poi sostanzialmente da quelle delle altre forze di polizia.

Si tratta insomma di ristabilire un assetto specifico di una forza a tutt'oggi forse poco considerata o considerata alla stregua del restante personale degli enti locali.

In questo senso con la presente proposta di legge si tende all'affermazione, dichiarata anche da importanti sentenze amministrative, degli aspetti di autonomia dei corpi e servizi di polizia municipale, pur gravitanti nell'area degli enti territoriali. Per questo si è soprattutto evidenziata la funzione del comandante o responsabile del servizio, il quale deve poter assumere anche le funzioni amministrative nei confronti dell'ente di appartenenza.

Altre novità importanti sono la permanenza delle funzioni di polizia giudiziaria, senza alcun limite temporale o territoriale, e la qualità di agente o ufficiale di polizia municipale, attribuendosi in tal modo agli

addetti una qualifica propria. Inoltre è ancora da sottolineare l'attenzione che il presente progetto di legge da alla formazione professionale, da sempre, purtroppo, la cenerentola.

Tuttavia l'aspetto più importante e dal quale indubbiamente derivano tutti gli altri è quello dell'estrapolazione dalla privatizzazione, nell'ambito della filosofia dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993 per la quale non si è ritenuto di dover consentire un rapporto di lavoro privatistico per i settori di attività e dunque le categorie che svolgono tipicamente funzioni pubbliche (magistrati, forze di polizia, eccetera).

Proprio in questo ambito e in tale filosofia si ritiene opportuno l'inserimento tra le forze di polizia dei Corpi e servizi di polizia municipale, offrendo agli stessi quel dovuto riconoscimento che hanno meritato anche con l'estremo sacrificio.

Per l'insieme di queste ragioni si chiede l'approvazione della presente proposta di legge.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, deve essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale in ausilio e collaborazione con le altre forze di polizia ».

ART. 2.

1. Il numero 2) dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale, mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica dell'organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi ed i comandi ad altri settori aventi caratteristiche diverse dalla polizia municipale e sono altresì incompatibili tutte le altre funzioni o mansioni non facenti parte dei compiti inerenti al servizio stesso; ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita permanente-

mente, senza limiti temporali e territoriali, anche:

*a)* funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale;

*b)* servizio di polizia stradale ai sensi del vigente codice della strada;

*c)* funzioni di agente o di ufficiale di polizia municipale, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia municipale riferita agli operatori ed agli addetti al controllo, o di ufficiale di polizia municipale riferita agli addetti al coordinamento ed al responsabile del servizio o del corpo. La qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale è corrispondente alle analoghe qualifiche previste dal testo unico della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 ».

2. Agli agenti di polizia municipale impiegati nel servizio di ordine pubblico in sede è attribuita l'indennità prevista dalle norme vigenti.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'ammissione al concorso per l'accesso alla polizia municipale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* godimento dei diritti civili e politici;

*b)* non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

*c)* non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici ».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La qualità di cui al comma 1, lettera *c)*, è insita nella funzione svolta

quindi immediatamente fruibile, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2 ».

5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è stata conferita la qualità di agente o ufficiale di polizia municipale ai sensi del comma 1, lettera *c)*, portano senza licenza le armi di cui sono dotati in relazione al servizio, nei termini e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio e dal territorio dell'ente di appartenenza ».

ART. 4.

1. Il numero 3) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione, stabilendo l'obbligatorietà della forma associativa per i comuni che abbiano un numero di addetti alla polizia municipale inferiore a tre; ».

2. Il numero 4) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. I gradi delle uniformi e i documenti di identificazione personale devono essere uguali in tutto il territorio nazionale. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle Forze armate dello Stato e devono rispondere ad un criterio di estrema praticità d'uso e sicurezza sul lavoro. È fatto divieto ad altri corpi ed istituti di vigilanza, anche privata, o ad

altre organizzazioni di qualunque genere o con qualunque scopo, anche di soccorso, di adottare analoga uniforme o comunque uniformi che possano trarre in inganno circa la qualità di appartenente al corpo o servizio di polizia municipale; ».

3. Dopo il numero 5) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*) curare, a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso uno specifico osservatorio regionale di polizia municipale, composto dai comandanti dei corpi di polizia municipale delle città capoluogo di provincia, da un numero uguale di esperti scelti fra gli appartenenti alla polizia municipale, oltre a due esperti scelti dal presidente della regione o della provincia autonoma tra quelli indicati dalle associazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni sindacali professionali di categoria, l'uniformità nell'applicazione delle norme e delle leggi emanate dallo Stato, dalla regione e dalla provincia autonoma, nonché l'emanazione di direttive di massima e specifiche a cui la polizia municipale deve attenersi ».

ART. 5.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I comuni nei quali il servizio di pulizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di istituzione del corpo stesso. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, la regione provvede direttamente attraverso un commissario *ad acta*.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

*a)* il contingente numerico degli addetti al Corpo e al servizio, secondo i

criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune, sia residenti sia dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale. Il rapporto tra il numero degli addetti e quello degli abitanti non può essere inferiore ad un operatore per ogni seicento abitanti;

*b)* il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché della densità della popolazione residente e temporanea.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo o servizio di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

*a)* responsabile del Corpo o servizio (comandante);

*b)* addetti al coordinamento (vicecomandante e ufficiali);

*c)* addetti al controllo (sottufficiali);

*d)* operatori di vigilanza (agenti o istruttori semplici) ».

ART. 6.

1. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. *(Titoli di studio - Formazione professionale).* – 1. Il titolo di studio necessario per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche di operatore, istruttore semplice, addetto al controllo, nonché di responsabile del servizio di polizia municipale, e il diploma di scuola media superiore conseguito al termine di un corso della durata non inferiore a cinque anni; il titolo di studio necessario per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica di addetto al coordinamento del corpo di polizia municipale, ove questo sia istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, è il diploma universitario conseguito al termine di un corso della durata non inferiore ad un biennio o il diploma di laurea in una

qualunque disciplina. Il titolo di studio necessario per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica di responsabile del corpo, ove istituito, è il diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia.

2. La frequenza a particolari corsi di formazione professionale nello specifico settore, istituiti dalla regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, numero 2), o dallo Stato, sostituisce il titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera immediatamente superiore per gli appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia municipale aventi una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni ».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. *8-bis. (Accademia regionale e scuole di polizia municipale).* – 1. Al fine di consentire una maggiore professionalità e preparazione, nonché per lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 8, comma 2, le regioni istituiscono:

*a)* l'Accademia regionale di polizia municipale con corsi biennali aventi valore di diploma universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui esami, quando attinenti ad analoghe materie, danno diritto al riconoscimento degli stessi presso la facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche. L'accesso all'Accademia è consentito agli studenti in possesso del diploma di scuola media superiore. I diplomi rilasciati dall'Accademia danno titolo per l'accesso alle carriere superiori. La regione può espletare detti corsi accademici anche in concorso o presso le università esistenti sul territorio;

*b)* le scuole di polizia municipale con corsi validi ai fini della progressione in carriera. Titolo di studio per l'accesso ai corsi di formazione ed alla scuola di polizia municipale è il titolo di studio necessario al momento dell'assunzione. Gli attestati relativi ai suddetti corsi, che devono avere una durata non inferiore ai due mesi, danno titolo per la progressione in carriera in luogo del titolo di studio eventualmente richiesto. ».

3. Le regioni provvedono all'istituzione dell'Accademia e delle scuole di polizia municipale di cui all'articolo 8-*bis* della citata legge n. 65 del 1986, introdotto dal comma 2 del presente articolo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 1. Il comandante o il responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale è responsabile esclusivamente verso il sindaco, il quale non può delegare ad alcuno le funzioni di polizia, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo o servizio. Il responsabile del corpo o servizio esercita direttamente, nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, anche le funzioni amministrative ».

2. Ai Corpi o servizi di polizia municipale non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succesive modificazioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dopo le parole: « personale militare e delle Forze di polizia di Stato, » sono inserite le seguenti: « gli addetti ai Corpi e servizi di polizia municipale, ».

ART. 8.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale del comparto degli enti locali è istituita una apposita area di contrattazione denominata « Comparto di polizia locale », cui partecipano i sindacati di ca-

tegoria aventi una rappresentanza pari almeno al 10 per cento dei dipendenti del settore aderenti a sindacati ed una organizzazione diffusa almeno sul 75 per cento del territorio nazionale, nonché le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Agli operatori di polizia municipale compete una apposita indennità di polizia non inferiore al 30 per cento dello stipendio base da contrattarsi in sede di « *comparto di polizia locale* ». *Detta indennità è* pensionabile ed assorbe qualunque altra indennità di polizia municipale. Il finanziamento della indennità viene effettuato attingendo alle quote dei proventi di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed alle quote dei contratti collettivi nazionali riservate all'attribuzione del salario accessorio ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Alla polizia municipale si applicano le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di assistenza e previdenza previste per gli altri corpi di polizia dello Stato; competono altresì alla polizia municipale i medesimi diritti in materia di assicurazione, salubrità, malattie professionali, pensionamento, nonché in materia di morte o invalidità per causa di servizio, previsti per gli altri corpi di polizia dello Stato ».

ART. 9.

1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale sono esenti dalla tassa di proprietà e da tributi straordinari.

2. È vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono stati originariamente adibiti. La conduzione di detti veicoli è riservata al personale munito di « patente di servizio » o analogo documento.